

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART.1

È costituita in Prato la “ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEL MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO”, di seguito indicata Associazione, avente sede in Prato presso la sede del Museo del Tessuto di Prato, regolata dalle norme di cui agli art. 36 e ss, del Codice Civile, dal D.Lgs. 460/97 e dal presente statuto.

ART.2

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

ART.3

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) diffondere la cultura tessile, attraverso il sostegno delle attività promosse e organizzate dall'Associazione Museo del Tessuto di Prato e alle varie pubblicazioni inerenti le attività museali;
- b) reperire materiale bibliografico e fotografico per incrementare e tenere sempre aggiornata la biblioteca e lo schedario fotografico del museo, nonché promuovere campagne di adesione finalizzate all'acquisto di materiale di vario genere rilevanti per l'attività museale, il tutto in collaborazione con l'Ente museale stesso, al fine di contribuire a far conoscere, apprezzare e valorizzare il Museo del Tessuto di Prato.

ART.4

Non avendo fini di lucro, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 3 del presente statuto. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle medesime.

ART.5

L'Associazione è strettamente apolitica ed asindacale.

ART.6

Il patrimonio è costituito dai beni che diverranno proprietà dell'Associazione per acquisto o per ricevimento di eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- da sponsorizzazioni e sovvenzioni di Enti pubblici e privati
- da ogni altra entrata anche relativa ad attività marginale di carattere commerciale e produttivo.

ART.7

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo con Rendiconto economico e finanziario e quello preventivo del successivo esercizio.

ART.8

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

ART.9

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) “soci fondatori” sono coloro che sottoscrivono l’adesione all’associazione entro il 31 dicembre 201 con una quota minima di £ 100.000. La quota annuale di partecipazione all’Associazione verrà stabilita per questa e per tutte le altre categorie di soci dal Consiglio direttivo.
- b) “soci sostenitori”: sono soci le persone fisiche o società che contribuiscono anche in via straordinaria con acquisizioni e donazioni finalizzate ad arricchire il patrimonio culturale del museo del Tessuto.
- c) “soci ordinari”: possono essere soci ordinari tutti coloro che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che vengono rese note senza obbligo di motivazione.
- d) “soci onorari”: sono quelli che sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio nell’ambito cittadino e non, in modo da contribuire, con titoli e meriti di particolare rilievo, a favorire lo sviluppo dell’Associazione. Per tale categoria di soci non è previsto il pagamento della quota sociale.
- e) “soci famiglia”: possono essere soci famiglia tutti coloro che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisione che vengono rese note senza obbligo di motivazione; lo status di socio famiglia permette ai soci stessi di poter far partecipare alle iniziative dell’Associazione, senza che assumano la qualifica di soci né di conseguenza diritto di voto nell’Assemblea, anche i propri familiari o parenti senza limitazione di numero e grado di parentela.

A tutti i soci viene garantita la partecipazione alle varie attività del Museo del Tessuto di Prato, secondo le modalità predeterminate convenzionalmente fra la Associazione e il Museo stesso. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell’Associazione medesima e il rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statuarie.

È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa dell’Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo.

Sono esclusi dal pagamento della quota:

- a) i soci onorari;
- b) il Presidente Onorario

La qualifica di socio può venire meno per dimissioni o per delibera d’esclusione presa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per morosità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

La quota sociale non è rivalutabile né trasmissibile.

ART.10

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, e viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Può essere convocata a cura del Presidente su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto a norma dell’art. 20 del c.c.

La convocazione dell’Assemblea e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno otto giorni d’anticipo tramite fax o lettera da parte del Consiglio Direttivo.

ART.11

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea:

- i soci fondatori in regola con il pagamento delle quote annue d'associazione;
- i soci sostenitori in regola con il pagamento delle quote annue d'associazione;
- i soci ordinari aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote annue d'associazione;
- i soci famiglia aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote annue d'associazione;
- i soci onorari.

Ogni socio avente diritto di voto ha diritto ad un voto, indipendentemente dal valore della quota versata.

I soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto di voto con delega scritta, con il massimo di dieci deleghe per ciascun socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza delle due figure sopraccitate da persona nominata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento all'Assemblea in genere. Delle riunioni dell'Assemblea non straordinaria sarà redatto, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del consiglio dei Revisori dei Conti ove previsto, sul Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo, allo statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, anche se non potrà mai modificare le finalità essenziali per cui l'Associazione è stata costituita.

ART.12

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri scelti fra i soci e nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un VicePresidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due cariche potranno essere affidate anche alla stessa persona. Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al numero statutario. Alla prima riunione utile tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o sei dei suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente, e in assenza della due figure sopraccitate, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti le attività sociali e per l'attuazione delle sue finalità;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- stabilire ogni anno la quota di partecipazione all'Associazione per le varie categorie di soci;

ART.13

Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica tre anni o comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente e può essere riconfermato due sole volte.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e in caso d'urgenza può agire anche per quella straordinaria, dandone poi comunicazione al Consiglio alla prima riunione utile per la ratifica. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi. È prevista inoltre, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, la figura di un Presidente Onorario da individuarsi fra i componenti della categoria dei soci onorari. Detto Presidente Onorario ha diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART.14

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, soci o non soci, e da due supplenti, che durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. Il Collegio sceglie tra i suoi membri il Presidente. In caso di morte, rinuncia, decadenza o impedimento temporaneo per qualsiasi causa di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. I revisori debbono annualmente esaminare i rendiconti che sono presentati, con le rispettive relazioni, all'Assemblea. I Revisori potranno accertare in qualsiasi momento le consistenze di cassa e potranno sempre procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo.

ART.15

Le eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge alla competenza di un Collegio di tre Provisori, qualora venga nominato dall'Assemblea, che durerà in carica per un triennio, i cui i membri sono rieleggibili. Il Collegio giudicherà senza formalità di procedura e con decisione inappellabile.

ART.16

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART.17

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il suo patrimonio dovrà essere destinato con delibera dell'Assemblea Generale, ad associazioni, enti o pubbliche amministrazioni che perseguono scopi analoghi o fini di pubblica utilità. Tutto il materiale tecnico di proprietà dell'Associazione verrà donato all'Associazione Museo del Tessuto di Prato.

ART.18

Al Consiglio è demandato di predisporre il regolamento di esecuzione del presente Statuto.

ART.19

Per tutto quanto non è stabilito nel presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni legislative in materia.